

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 7 MARZO 1951

(90ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (N. 1240) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 979, 980, 981, 983, 984, 994
CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 990, 993
FOCACCIA, relatore	980, 981, 982, 985, 986, 987, 988
MARTINI	980, 993
GENCO	980
BUIZZA	983, 991, 992
FERRARI	983, 984
RAJA	985, 992, 993, 994
BORROMEO	987, 989, 990, 992, 993, 994
TOSELLI	990, 993
TROIANO	990, 994

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Ferrari, Focaccia, Genco, Lopardi, Mancini, Mariotti, Martini, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

È altresì presente l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

GENCO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (N. 1240) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole ».

Nell'ultima seduta rimase in sospeso l'emendamento aggiuntivo, presentato dal relatore, riguardante gli impianti da ricostruire, con l'intesa che il rappresentante del Governo avrebbe accertato e, quindi, comunicato alla Commissione, se vi fossero ancora nel Mezzogiorno impianti da ricostruire. Fu poi respinto l'emendamento del collega Voccoli tendente a subordinare la concessione delle sovvenzioni ad una revisione delle tariffe, mentre è stata

inclusa nel testo non ancora definitivo del primo articolo la condizione della esclusione del cumulo dei benefici, questione che aveva dato luogo ad osservazioni anche da parte del rappresentante del Governo.

Salvo errori ed omissioni, così si può riassumere la discussione dell'altro giorno, relativamente — s'intende — alle sole questioni per cui vi erano stati contrasti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono dolente di dover comunicare che non mi è stato ancora possibile avere informazioni precise in merito agli impianti che sono tuttora da ricostruire.

FOCACCIA, *relatore*. Posso assicurare, in base a notizie sicure in mio possesso, che nel Mezzogiorno vi sono ancora impianti da ricostruire. Non posso precisare quanti e dove, ma ci sono. Posso citare, ad esempio, un impianto di 500 chilowatt, situato presso Isernia, che deve ancora essere ricostruito, in quanto il proprietario non ha potuto ancora intraprendere, per mancanza di fondi, i lavori necessari.

PRESIDENTE. Mi permetto far osservare che, comunque, anche se non vi fosse più neanche un impianto da ricostruire, nessun danno porterebbe il fatto che il caso relativo sia contemplato nel disegno di legge in discussione: tutto si ridurrà al fatto che la norma non avrà applicazione pratica. Il non contemplarla affatto potrebbe comportare l'ingiusta esclusione dagli opportuni benefici di qualche impianto di cui non si ha precisa notizia.

Ciò detto, desidererei sapere dal relatore se, in base all'accordo raggiunto nella precedente seduta, ha poi concretato, d'accordo col Sottosegretario per i lavori pubblici, il testo definitivo dell'articolo 1.

FOCACCIA, *relatore*. Per ciò che mi riguarda, il testo dell'articolo 1 è stato da me redatto in un modo che ritengo possa essere definitivo. Non ho potuto però incontrarmi con il Sottosegretario e non so, quindi, se egli sia, in tutto o in parte o in nulla, d'accordo con me.

Il punto più importante da risolvere, e qui mi rivolgo in particolare all'attenzione del collega Martini, è quello relativo all'emendamento approvato nella scorsa seduta, che ha sostituito le parole « non superiore a lire 4.500 » alle altre « di lire 4.500 », che erano nel testo trasmesso dalla Camera.

La dizione da noi approvata può essere accettata, come già osservò il senatore Genco, soltanto nel caso dei potenziamenti e delle ricostruzioni. Non può, a mio parere, esserlo per il caso, più fondamentale ed importante, dei nuovi impianti, per i quali è indispensabile tornare alla dizione approvata dalla Camera.

Chieggo, pertanto, al senatore Martini e ai colleghi tutti della Commissione di voler ritornare sulla decisione già presa e di modificarla nel senso da me indicato.

MARTINI. Per quel che mi riguarda, non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento da me presentato e ad aderire al testo del relatore.

PRESIDENTE. Perchè ciò possa avvenire è necessario, in modo assoluto ed inderogabile, il parere unanime della Commissione: altrimenti non è possibile riformare il già disposto. Se nessuno si oppone, è inteso perciò che la Commissione ritiene l'emendamento Martini, da lei approvato nella scorsa seduta, limitato ai soli casi dei finanziamenti e degli ampliamenti, mentre per quello dei nuovi impianti resta in vigore il testo della Camera.

(Così resta stabilito).

GENCO. Desidererei avere un chiarimento dall'onorevole relatore: nell'articolo 1 è previsto che il disegno di legge che noi stiamo discutendo entrerà in vigore dopo la sua approvazione, s'intende, da parte anche della Camera dei deputati, dato che il Senato vi ha apporato e vi apporterà modificazioni. Saranno quindi sussidiabili gli impianti che saranno costruiti o potenziati o ampliati o ricostruiti dopo quella data futura ed imprecisabile, tanto più in quanto è da prevedersi come possibile un nuovo ritorno al Senato dalla Camera. Ciò potrebbe, con tutta facilità, importare un ulteriore ritardo nell'entrata in vigore del disegno di legge, ritardo che potrebbe raggiungere e forse superare l'anno.

Ritengo, pertanto, opportuno proporre che all'articolo 1 sia dato un testo capace di render valida la legge per tutti quegli impianti che saranno costruiti non a partire dall'entrata in vigore definitiva, ma dalla data della sua approvazione da parte del Senato (in seguito alla presente discussione), o, meglio, da una data fissa, che potrebbe stabilirsi nel 1° febbraio o

nel 1º marzo 1951. Così si eviterebbero ulteriori ritardi che danneggerebbero considerevolmente l'economia del Mezzogiorno, bisognosa di pronti interventi specie nel fondamentale campo dell'energia elettrica.

Resta inteso che la mia proposta non intende riaprire la questione della retroattività o meno del disegno di legge in discussione, questione che è già stata a lungo dibattuta in questa sede: essa tende solo a fissare una data certa e vicina che metta il disegno di legge in condizioni di diventare immediatamente operante. Dal punto di vista pratico, si potrà ovviare agli eventuali inconvenienti che potessero derivare dal fatto che la legge non è stata ancora definitivamente approvata, mediante la concessione di autorizzazioni provvisorie da parte del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Sarà difficile aderire alla sua proposta, onorevole Genco, perchè o si fa una legge retroattiva, oppure non è possibile fornire alcuna garanzia a coloro che iniziasero i lavori, in quanto una autorizzazione provvisoria del Ministero dei lavori pubblici, non basata su un disposto di legge già definitivo, non avrebbe alcun valore: nè è da ritenere che il Ministero stesso la concederebbe, sia perchè sarebbe illegale, sia perchè non avrebbe i fondi con cui coprire l'impegno assunto.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per sgomberare subito il terreno da questa nuova complicazione che viene dalla proposta del senatore Genco, desidero anzitutto ribadire che non è ormai più il caso di rimettere in discussione la questione della retroattività (*interruzione dell'onorevole Genco*), perchè, praticamente, null'altro che retroattività del disegno di legge significherebbe la fissazione di una data anteriore alla sua entrata in vigore per la decorrenza della concessione delle sovvenzioni. Ma anche se, per caso, tale principio dovesse essere accettato, esso non avrebbe alcun valore fino a quando il disegno di legge non fosse approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, perchè nulla vieterebbe di pensare che la Camera sposti la data fissata dal Senato o sopprima addirittura la disposizione retroattiva.

L'ipotesi, quindi, di coloro che potrebbero iniziare subito i lavori, facendo affidamento su

questa data che non avrebbe nessuna certezza e nessuna sicurezza, è, a mio avviso, del tutto astratta; si creerebbe, perciò, una disposizione non solo aberrante, ma anche assolutamente inutile, in quanto gli imprenditori sono gente di affari e gli affari si fanno non basandosi su speranze o illusioni, ma su dati di fatto precisi. La proposta del senatore Genco, quindi, anche negli stessi rispetti del fine che il proponente si ripromette, non avrebbe alcun effetto pratico. Sono perciò ad essa contrario.

FOCACCIA, *relatore*. La questione della retroattività dell'efficacia del disegno di legge è stata già a lungo dibattuta in sede di discussione generale, e in tale occasione è stato anche fatto più volte presente il caso di società che sarebbero in grado di dare immediato inizio a lavori per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nell'Italia meridionale, ma che non lo fanno, perchè non vogliono perdere il diritto alla sovvenzione concessa dal disegno di legge che stiamo esaminando, come avverrebbe se i lavori fossero iniziati prima della sua entrata in vigore. È stato anche detto che, perciò, dal punto di vista sociale ed economico la concessione di una, sia pur moderata, efficacia retroattiva al disegno di legge sarebbe riuscita utile: ma, dal punto di vista formale e giuridico, ciò non è possibile, perchè il disegno di legge, fino alla sua approvazione definitiva, potrà sempre essere modificato, anche nel senso di sopprimere quella disposizione per l'efficacia retroattiva, che, eventualmente, vi fosse stata introdotta, dimodochè gli imprenditori non avrebbero nessuna sicura garanzia di una effettiva concessione della sovvenzione fino alla approvazione definitiva del disegno di legge: il che rende perfettamente inutile l'introduzione di una norma che ne sancisca una qualsiasi efficacia retroattiva.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Oltre a quanto ha già detto l'onorevole relatore, occorre tener presente che la fissazione della data di efficacia del disegno di legge non dipende solo dal Senato, ma anche dalla Camera dei deputati. Se qui cominciasse e finisse la discussione e l'approvazione della legge, allora potrei capire l'utilità della proposta dell'onorevole Genco, perchè, una volta fosse noto che la Commissione del Senato è entrata nell'ordine di idee di concedere una

efficacia retroattiva e che — anzi — ha approvato una norma precisa in merito, non vi sarebbe più luogo a dubbi ed ogni imprenditore potrebbe essere certo del suo ormai acquisito diritto. Ma il testo che uscirà dalla presente discussione come approvato dal Senato della Repubblica, dovrà ancora essere sottoposto all'approvazione da parte della Camera dei deputati, e perciò, ripeto, una nostra decisione, oggi, non potrebbe dare nessuna certezza ad alcuno, e quindi nessuno intraprenderebbe dei lavori solamente in base ad una speranza. L'unica cosa che si può fare per ovviare all'inconveniente sostanziale lamentato dal senatore Genco, per ottenere cioè che i lavori nel Mezzogiorno siano iniziati il più presto possibile, è di sollecitare al massimo la discussione e l'approvazione del disegno di legge nei due rami del Parlamento.

FOCACCIA, *relatore*. Dato che non vi sono altre obiezioni, do lettura dell'articolo 1, nel nuovo testo da me elaborato:

« Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, di cui si inizi la costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire 4.500 (lire quattromilacinquecento) per ogni chilowatt nominale risultante dal decreto di concessione.

« Per gli ampliamenti e i potenziamenti degli impianti idrici esistenti sarà concessa una sovvenzione annua non superiore a lire 4.500 per ogni chilowatt di potenza nominale di cui viene incrementata l'installazione, o di cui viene superata quella di 100 chilowatt per gli impianti che all'atto della entrata in vigore della presente legge abbiano una potenza nominale inferiore a questo limite. Detta sovvenzione sarà determinata caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura proporzionale al rapporto tra il costo del chilowatt relativo alla potenza nominale di incremento e quello attuale del chilowatt della potenza nominale installata.

« Per gli impianti idrici da ricostruire aventi una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, il Ministero dei lavori pubblici concederà una sovvenzione annua non superiore a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale

da ripristinare. Detta sovvenzione sarà determinata caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura proporzionale alla percentuale, riferita alla totalità degli impianti, della entità delle opere da ricostruire all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

« È vietato il cumulo dei benefici derivanti da altre leggi. In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal presente articolo, ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessati in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

« La sovvenzione prevista dal presente articolo sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In linea di massima sono d'accordo con il testo proposto dall'onorevole relatore.

Ho qualche dubbio, però, sulla formulazione del comma che riguarda gli ampliamenti e i potenziamenti, e in particolare sulla seconda parte di tale comma, e precisamente là dove il testo proposto dal relatore dice: « Detta sovvenzione sarà determinata caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura proporzionale al rapporto tra il costo del chilowatt relativo alla potenza nominale di incremento e quello attuale del chilowatt della potenza nominale installata ». Il relatore vuole implicitamente fissare la constatazione che, oggi, la installazione di un chilowatt viene a costare di più del chilowatt già installato. Ciò però non è detto in modo sufficientemente chiaro. Ma, d'altra parte, a prescindere da questa osservazione di forma, mi pare che fissare nella legge addirittura che la sovvenzione debba essere determinata in misura proporzionale ad un certo rapporto tra due costi, venga a basare un procedimento rigidamente aritmetico su dei dati opinabili. Si arriva, in altri termini, a stabilire la necessità di una indagine troppo precisa e troppo di dettaglio su certi costi, indagine che probabilmente non avrebbe un esito definitivo. Ciò darebbe origine a discussioni e contestazioni interminabili, in quanto nessuno potreb-

be riuscire a determinare con esattezza questo rapporto. Ora, questa indagine può essere fatta in sede di esame e di approvazione tecnica, in base ai poteri discrezionali del Ministero, dall'organo competente, che è il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma se, invece, le relative modalità sono stabilite in modo preciso da una norma di legge, si andrà incontro a degli inconvenienti molto gravi, in quanto ogni interessato avrà il diritto di ricorrere contro la valutazione del costo effettuata dagli organi ministeriali: e, poichè — come ho già detto — tale valutazione avrà sempre carattere relativo e non potrà essere mai fissata in modo preciso, i ricorsi si protrarrebbero all'infinito senza che mai si potesse raggiungere un risultato effettivamente obiettivo.

Il criterio della gradualità della sovvenzione, in rapporto naturalmente a certi elementi di costo e a certi elementi economici, dovrebbe essere invece, a mio avviso, inserito già nella prima parte del comma, lasciando però una facoltà discrezionale di valutazione agli organi governativi. Perciò proporrei di sostituire alle parole: « sarà concessa una sovvenzione annua », le altre: « potrà essere concessa una sovvenzione annua » e di inserire un inciso del seguente tenore: « sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e tenuto conto dei costi », salvo a precisare meglio la formulazione di questi emendamenti.

BUIZZA. Richiamandomi al concetto affermato dalla Commissione dell'ultima seduta e cioè che la sovvenzione deve essere accordata per l'incremento reale della produzione, ritengo che si potrebbe semplicemente dire che gli impianti idrici vengono sovvenzionati in ragione di 4.500 lire per ogni chilowatt nominale in più della potenza presentemente prodotta.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ciò è pacifico. Il relatore Focaccia si preoccupava, però, del fatto è che il potenziamento di un impianto costa unitariamente molto meno di un impianto costruito *ex novo*. Se, per esempio, si vuole portare una stazione di 100 chilowatt di potenza a 150 chilowatt, basterà, in genere, l'impianto di una sola nuova turbina per ottenere lo scopo. Ciò vuol dire una spesa assai minore di quella che occorrerebbe per la costruzione di una nuova stazione di 50 chilowatt. La sovvenzione per-

ciò deve essere accordata in misura proporzionale al costo unitario dei chilowatt risultanti in eccedenza dopo l'ampliamento, misura che naturalmente dovrà essere inferiore alle 4.500 lire.

Mi pare che su questo concetto si sia tutti d'accordo. Si tratta ora di trovare una formula che consenta di tradurre in concreto il concetto medesimo, senza però fissare nella legge un procedimento troppo rigido che darebbe luogo, secondo me, a notevoli inconvenienti.

BUIZZA. Il ragionamento può valere per i piccoli impianti idrici, per gli impianti cioè ad acqua fluente e sprovvisti di serbatoi. Ma per i grossi impianti l'ampliamento richiederà una trasformazione completa.

Comunque io penso che il criterio migliore sia quello di lasciare agli organi competenti il compito di stabilire la quota del concorso. È inopportuno infatti fissare una formula rigida nel disegno di legge, nè d'altra parte sarebbe possibile inserirvi una casistica che tenga conto dei vari tipi di impianto.

FERRARI. Intendo sollevare una questione pregiudiziale.

Il testo del disegno di legge e le discussioni che il suo esame ha provocato nelle sedute precedenti e in quella di oggi, non possono non significare che il problema che stiamo trattando è di un'estrema gravità, tale da consigliare, da rendere necessario anzi, il suo rinvio in Assemblea, naturalmente dopo l'esame profondo che la nostra Commissione intenderà fare in sede referente. Si sono fatte sentire delle forti discrepanze di pareri. Una e fondamentale, nei confronti della tesi della maggioranza e del Governo, è stata, ad esempio, prospettata dal gruppo comunista con l'emendamento proposto dall'onorevole Voccoli, emendamento che è stato respinto. Ma, a parte questo, è chiaro che esistono in seno alla Commissione opinioni completamente contrastanti.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno far osservare che in genere, come nel caso ora in discussione, si tratta piuttosto di contrasti di forma, in quanto sul concetto tutti sono d'accordo.

FERRARI. Il Presidente stesso, nella seduta precedente, e il relatore, più volte, hanno dichiarato, esplicitamente o implicitamente, che alcuni emendamenti proposti, in parte poi

approvati, svisavano completamente l'entità, la sostanza e la portata concreta della legge. Mi sembra che di fronte a simili affermazioni si abbia il diritto di rimanere perplessi.

Il disegno di legge che stiamo discutendo investe un problema importantissimo, grave, qual'è quello dello sviluppo dell'industria elettrica nel Meridione e nelle Isole, sviluppo che, a mio avviso, non va considerato tanto dal punto di vista dell'industria elettrica, quanto da quello delle possibilità di consumo del prodotto nelle zone di erogazione. Pertanto i membri della Commissione appartenenti al gruppo comunista, dopo seria maturazione, ritengono necessario che dell'approvazione del disegno di legge sia investita l'Assemblea plenaria, e a tale scopo presento formale richiesta di rimessione al *plenum* del Senato, firmata, oltre che da me, anche dai colleghi Massini, Meacci, Troiano, Cappellini, Mancini, Voccoli e Priolo.

PRESIDENTE. Premesso che, naturalmente, se una parte della Commissione chiede la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, ci si deve inchinare a tale volontà, vorrei fare osservare all'onorevole Ferrari che un simile passo significherebbe, in pratica, l'insabbiamento del disegno di legge stesso. Infatti i lavori che è chiamata attualmente ad affrontare la nostra Assemblea, come del resto la Camera dei deputati, sono tali e tanti che significherebbe nutrire delle vane illusioni sperare che prima della fine del corrente anno il presente disegno di legge possa essere approvato dai due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda poi i contrasti che l'onorevole Ferrari crede di rilevare nella nostra discussione, non mi sembra che si siano verificati dissensi decisivi in ordine al disegno di legge. Tutt'al più si può parlare di incertezze, che o sono già state superate o lo saranno in seguito. Si può dire oramai che nella lunga discussione di cui è stato fatto oggetto il disegno di legge nel suo complesso e l'articolo 1 in particolare, si sia raggiunta l'unanimità dei consensi sulle questioni di sostanza. I contrasti si sono verificati, nell'ultima seduta e nella presente, sulle formule migliori per concretizzare le conclusioni su cui tutti concordano.

Ciò considerato, io pregherei il collega Ferrari di soprassedere alla sua richiesta e di at-

tendere almeno la fine della discussione, per decidere se proporre o meno la rimessione del disegno di legge al Senato in Assemblea plenaria. Se, a suo parere, sull'insieme del disegno di legge non sarà stata raggiunta la necessaria concordia, avrà sempre tempo per chiederne il rinvio alla Assemblea plenaria. Lo inviterei pertanto sommamente a non precipitare i tempi, in considerazione dell'inevitabile notevole ritardo a cui la sua iniziativa assoggetterebbe l'entrata in vigore del disegno di legge.

FERRARI. Aderisco alla proposta del Presidente, nel senso di continuare la discussione e di tenere in riserva la domanda di rimessione alla Assemblea, per presentarla di nuovo nel caso che i contrasti si facessero gravi e fondamentali. Aggiungo, però, che da parte nostra non si fa tanto la questione di un accordo più o meno unanime in sede di Commissione, quanto piuttosto un'altra. Non so, e non voglio comunque sindacarlo, quale sia il criterio che guida la Presidenza del Senato nel deferire i disegni di legge alle Commissioni in sede deliberante, anzichè referente. In materia la Presidenza è sovrana ed avrà naturalmente le sue buone ragioni per decidere in un senso piuttosto che in un altro. Tuttavia non possiamo, per ciò solo, ritenerci esonerati da ogni preoccupazione e da ogni scrupolo che possano derivare dal fatto che si sia chiamati a deliberare in pochi, di fronte alla sovranità dell'Assemblea, in cui ciascun senatore ha il diritto di far udire la sua voce ed ha perciò la propria precisa responsabilità, specialmente quando si tratta di disegni di legge che investono problemi di grande portata e di importanza fondamentale per l'economia del nostro Paese.

Ciò detto, ripeto che aderisco alla preghiera del Presidente e soprassedo perciò, almeno per ora, alla richiesta di rinvio in Aula del disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo, come emendamento a quello proposto dal relatore, il seguente testo del secondo comma dell'articolo 1, il quale mi sembra possa risolvere concretamente il problema da me prospettato:

« Per gli ampliamenti e i potenziamenti degli impianti idrici esistenti sarà concessa, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una sovvenzione annua, determinata caso per

caso in rapporto al relativo costo e non superiore a lire 4500 per ogni chilowatt di potenza nominale di cui viene incrementata l'installazione o di cui viene superata quella di 100 chilowatt per gli impianti che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano una potenza nominale inferiore a questo limite ».

La dizione che io suggerisco consacra appunto il criterio che debba esser valutata caso per caso la misura della sovvenzione da accordarsi.

FOCACCIA, *relatore*. Desidero che sia messo agli atti che è intenzione della Commissione affermare il concetto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici deve tener presente, nel procedere alla valutazione, il costo dei chilowatt incrementati rispetto a quello dei chilowatt attualmente già esistenti nell'impianto.

RAJA. Sono dell'opinione che l'inciso « sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici » sia superfluo. È infatti implicito che decisioni del genere debbano essere sottoposte ad un parere del Consiglio superiore. Tale parere è già nella prassi amministrativa e sarebbe pleonastico ripeterlo qui.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Noto che nel comma in discussione si mantiene la doppia formula: « sarà concesso non superiore a ». Ritengo opportuno che su di essa la Commissione si pronunzi esplicitamente.

FOCACCIA, *relatore*. Mentre nel primo comma ho proposto di adottare la formula « accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire 4.500 », nel secondo comma ritengo preferibile la dizione « sarà concessa una sovvenzione annua non superiore a lire 4.500 », e ugualmente al terzo comma: « per gli impianti idrici da ricostruire concederà una sovvenzione annua non superiore a lire 4.500 », appunto perchè sono del parere che, mentre per gli impianti da costruire *ex novo* è opportuno che la sovvenzione sia concessa in misura precisa, senza alcuna facoltà da parte del Governo di decidere il *quantum*, in quanto si tratta di casi in cui è molto difficile poter giungere ad una graduazione precisa, è invece possibile concedere al potere esecutivo la facoltà discrezionale di stabilire l'entità della somma o la opportunità di concederla o meno negli altri due casi, nei quali, invece, la graduazione è non solo effettuabile, ma opportuna

ad evitare quegli altri inconvenienti che ho già avuto occasione di illustrare.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il quarto comma dell'articolo 1 nel testo del relatore recita: « È vietato il cumulo dei benefici derivanti da altre leggi. In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal presente articolo, ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessati in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra ». Su tale questione, riguardante la liquidazione di eventuali indennizzi per danni di guerra, mi pare che la Commissione sia d'accordo con il Governo.

Come pure mi pare che non sorgano discussioni sull'ultimo comma che dice: « La sovvenzione prevista dal presente articolo sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo ».

Circa la questione del cumulo dei benefici ho avuto già altra volta occasione di dire che mi sembrava inutile e in qualche caso dannoso introdurre una disposizione che lo vietava. Prima di tutto perchè, come abbiamo visto, l'ipotesi dell'indennità per i danni di guerra è specificatamente prevista e regolata. Altri casi di benefici che potessero eventualmente cumularsi con questo io non ne vedo, o, meglio, ne vedo uno molto importante, che però è regolato in questo disegno di legge dall'articolo 2, che dobbiamo ancora discutere. Ve ne sono, invece, anche alcuni altri, ma di pochissima rilevanza, che non verrebbero esclusi nel caso in cui non si inserisse questa disposizione.

Così, ho già avuto occasione di accennare, che a volte, come nel caso della ricostruzione, indipendentemente dalle disposizioni che potranno esser fissate dal presente disegno di legge, può essere concesso un beneficio di carattere fiscale. Altro beneficio già esistente è quello dell'esonero parziale o totale dal canone per concessione di acque, che non è di rilevanza tale da giustificare un divieto a sommarlo con quello previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, e che è praticamente concesso a chiunque lo chieda, e nell'Italia settentrionale e nella meridionale, in quanto previsto dal testo unico sulle acque e gli impianti elettrici. Ora, se si stabilisce la disposizione

che vieta il cumulo, si potrebbe giustamente obiettare da chi di dovere che la ditta concessionaria, avendo ottenuto l'esonero dal pagamento del canone, non può ottenere il beneficio contemplato nel presente disegno di legge, o viceversa.

Concludendo, mi sembra di aver sufficientemente illustrato le ragioni per le quali non ritengo opportuno mantenere la parte del 4° comma dell'articolo 1 che vieta il beneficio del cumulo, anche per non complicare le cose e soprattutto perchè è intenzione del disegno di legge che la sovvenzione in esso prevista venga aggiunta a tutti gli altri benefici, piccoli o grandi, già in atto; in caso contrario si verrebbe a frustrare lo scopo per il quale è stato formulato il disegno di legge, che è appunto di mettere chi assumerà lavori nell'Italia meridionale in condizioni di vantaggio rispetto alle altre regioni.

Rimane però aperta la questione dell'articolo 2, e su questa vorrei che la Commissione si pronunziasse, perchè tra l'altro è evidente che la inserzione nell'articolo 1 del divieto di cumulo è immediatamente contraddetta dall'articolo 2, così come è stato approvato dalla Camera. Debbo far presente che il Governo non è d'accordo su tale formulazione: perciò, per il buon andamento della discussione, riterrei opportuno accantonare per il momento la questione del cumulo dei benefici e discutere l'articolo 2.

FOCACCIA, *relatore*. In seguito alle osservazioni fatte dal Sottosegretario, propongo di sopprimere senz'altro, nel 4° comma dell'articolo 1 da me proposto, la disposizione riguardante il divieto del cumulo dei benefici, ritornando così sulla deliberazione già presa nella precedente seduta, in quanto essa sarebbe in contrasto con il contesto del disegno di legge. La mia proposta ha carattere di coordinamento e ritengo perciò possa essere approvata.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo sulla proposta del relatore di sopprimere senz'altro il divieto del cumulo dei benefici.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione la proposta del relatore di sopprimere al 4° comma la frase: « È vietato il cumulo dei benefici derivanti da al-

tre leggi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'articolo 1, nel testo revisionato e concordato tra il relatore e il rappresentante del Governo, con le modifiche testè apportate, e del quale do lettura:

Art. 1.

Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, di cui si inizi la costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire 4.500 (lire quattromilacinquecento) per ogni chilowatt nominale risultante dal decreto di concessione.

Per gli ampliamenti e i potenziamenti degli impianti idrici esistenti sarà concessa, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una sovvenzione annua determinata caso per caso in rapporto al relativo costo e non superiore a lire 4.500 per ogni chilowatt di potenza nominale di cui viene incrementata l'installazione, o di cui viene superata quella di 100 chilowatt per gli impianti che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano una potenza nominale inferiore a questo limite.

Per gli impianti idrici da ricostruire aventi una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, il Ministero dei lavori pubblici concederà una sovvenzione annua non superiore a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale da ripristinare. Detta sovvenzione sarà determinata caso per caso, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in misura proporzionale alla percentuale, riferita alla totalità degli impianti, della entità delle opere da ricostruire all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal presente articolo, ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessati in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

La sovvenzione prevista dal presente articolo sarà corrisposta per la durata di anni

quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 2:

Art. 2

La sovvenzione di cui al precedente articolo potrà essere concessa nella misura di lire 4.000 (lire quattromila) per gli impianti per i quali siano stati o siano concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque.

Sono esclusi dalla sovvenzione quegli impianti per i quali i contributi e le agevolazioni stesse siano estese alle opere principali dell'impianto.

FOCACCIA, *relatore*. Nell'articolo 2 la Camera ha ridotto la sovvenzione da 4.500 a 4.000 lire per i casi in cui si prevede che possa essere concesso anche un contributo per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque. Ora, il concetto di diminuire la sovvenzione è ispirato al fatto che, negli impianti ad acqua fluente, la spesa per la presa dell'acqua è dell'ordine del 10-12 per cento sul costo totale degli impianti, mentre negli impianti a serbatoio la spesa della costruzione del serbatoio incide per il 100 per cento circa sul costo.

Si è posto allora il problema se concedere o no la sovvenzione prevista dall'articolo 1 agli impianti a serbatoio. Evidentemente questa sovvenzione può essere data e, secondo me, dovrebbe essere data nella misura ridotta appunto per tener conto del fatto che negli impianti a serbatoio si costruisce il serbatoio e non il canale dell'acqua, per cui viene a diminuire il costo dell'impianto.

Per quanto riguarda il cumulo, esso può verificarsi come può anche non verificarsi.

Infatti l'articolo 75 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici recita: « Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può

concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al 30 per cento dell'importo dei lavori... », contributo che può giungere, secondo l'articolo 76, anche al 60 per cento qualora la costruzione dei serbatoi o dei laghi artificiali: « a) renda in tutto o in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato; b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori ». Ora, secondo questo articolo, il Ministero dei lavori pubblici può concedere come può anche non concedere, come può concedere parzialmente o totalmente la sovvenzione. Quindi, volendo mantenerci nello spirito del presente disegno di legge, dovremmo dare il contributo previsto dal disegno di legge stesso, lasciando al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di dare o meno il contributo per quanto riguarda i serbatoi ed i laghi artificiali, e ciò per una ragione di giustizia, in quanto specialmente l'impianto a serbatoio costa molto di più ed ha una funzione sociale di maggiore utilità che non gli altri impianti, in quanto serve a produrre energia anche per l'irrigazione.

Mi pare quindi che l'articolo 2 dovrebbe essere mantenuto, ma secondo la dizione che è stata già approvata al primo comma dell'articolo 1. Propongo, perciò, di sostituire, all'articolo 2, alle parole: « potrà essere concessa » le altre: « sarà concessa » e di sopprimere le parole: « siano stati o », in quanto che, se i contributi sono stati già concessi, non devono evidentemente essere più dati.

BORROMEO. L'articolo 2 contiene una disposizione nuova. Bisognerebbe rifarne la storia, perchè nel progetto di legge governativo questa disposizione non era contenuta, e sarebbe perciò importante conoscere la ragione per cui la Camera dei deputati l'ha ritenuta necessaria. La disposizione dovrebbe riguardare i casi in cui siano stati o comunque siano concessi i contributi previsti dal testo unico. Potremmo avere casi in cui sono concessi due contributi, uno fisso di 4.000 lire e l'altro dal 30 per cento al 60 per cento, di cui al testo unico, come potremmo avere casi in cui sia negato qualsiasi contributo sia in base al te-

sto unico, che, di conseguenza, in base al disposto del presente disegno di legge.

FOCACIA, *relatore*. L'articolo 2 è stato inserito nel disegno di legge dalla Commissione della Camera dei deputati su proposta del relatore, il quale, studiata a fondo la situazione, fece presente come gli impianti a serbatoio siano gli impianti più importanti della Nazione (e difatti oggi si costruiscono per il 90-95 per cento impianti a serbatoio), in quanto servono a una importantissima funzione sociale, sia dal punto di vista della produzione dell'energia elettrica, che ai fini dell'irrigazione, specie nel meridione. Da queste considerazioni obiettive nacque la proposta, dato che nella costruzione di impianti a serbatoio non si incorre nella spesa per l'opera di presa d'acqua che, invece, negli impianti ad acqua fluente incide per il 10-12 per cento, di concedere la sovvenzione prevista dall'articolo 1, ma di ridurla da 4.500 a 4.000 lire, lasciando facoltà al Ministero di concederla o meno. Ora faccio notare che sono pochissimi gli impianti a serbatoio che hanno ottenuto dei contributi, e che, perciò, concedendo 4.000 lire per ogni chilowatt nominale, compiamo un'opera giusta ed utile, incrementando la costruzione di quegli impianti a serbatoio che, come ripeto, adempiono ad una funzione sociale assai più utile di quella degli impianti ad acqua fluente, i quali, inoltre, oggi rappresentano appena il cinque o sei per cento della totalità degli impianti.

È per queste ragioni che propongo questa nuova dizione dell'articolo 2: « La sovvenzione di cui al precedente articolo sarà concessa nella misura di lire 4.000 mila (lire quattromila) per gli impianti per i quali siano concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque ».

Non accogliendo la mia proposta si renderebbe inoperante il disegno di legge in quanto si verrebbero a sovvenzionare soltanto gli impianti ad acqua fluente, mentre è suo scopo incrementare precisamente gli impianti di maggiore utilità, cioè gli impianti a serbatoio.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo che sia utile, anzi che sia necessario, rifare un po' la storia di questo problema, che è molto importante, in modo da

porlo nei suoi termini precisi. Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici prevede, agli articoli 75 e 76, la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di concedere un contributo nella spesa di costruzione in misura variabile e fino al massimo del 60 per cento, per quegli impianti idroelettrici che richiedano un serbatoio o un lago artificiale. Naturalmente un contributo così notevole è subordinato al verificarsi di certe condizioni. Per esempio, una delle condizioni perchè il contributo possa essere elevato al 60 per cento è che — come recita l'articolo 76 — il serbatoio o il lago artificiale « renda in tutto o in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato » oppure « giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori ».

Ora, poniamo il caso che si voglia costruire un impianto a serbatoio; si verificano certe determinate condizioni per cui il costruttore dell'impianto chiede l'applicazione degli articoli 75 e 76 ed ottiene il contributo in essi previsto. Si è posto allora il problema: in questo caso, si può e si deve dare anche il contributo previsto dal presente disegno di legge, oppure no? È evidente, quindi, che, con la disposizione in discussione, non si tratta certo di regolamentare di nuovo la concessione del contributo di cui agli articoli 75 e 76 del testo unico, il quale è del tutto indipendente dal presente disegno di legge. È chiaro che, non modificando il testo unico per quella parte, il contributo previsto dagli articoli 75 e 76 continuerà ad essere concesso.

La questione dunque si riferisce al caso in cui per un impianto a serbatoio siano stati concessi o siano concessi i contributi previsti dagli articoli 75 e 76. Ed allora si domanda se, nel caso in cui l'impianto abbia già ottenuto od ottenga il contributo previsto dall'articolo 75 del testo unico, possa ottenere anche l'elargizione dell'ulteriore contributo previsto dal presente disegno di legge. Apparentemente nascerebbe una questione di cumulo di benefici, il che potrebbe anche non preoccuparci; ma la questione che invece potrebbe nascere — e che effettivamente è nata alla Camera dei deputati — è un'altra: che si venga a verificare non sol-

tanto un cumulo di benefici, ma addirittura la somma di due benefici relativi allo stesso oggetto e per lo stesso costo. Il che, teoricamente, non è, perchè il contributo di cui agli articoli 75 e 76 si dà in quella percentuale che ho detto, ma la percentuale va riferita al costo della parte serbatoio e non della parte impianto. Quindi, teoricamente, sembrerebbe possibile ed anzi in un certo senso anche giusto concedere questo ulteriore contributo, che si riferisce all'impianto e non al serbatoio. In altri termini, per essere più chiaro, vi possono essere due tipi di impianto: impianto ad acqua fluente ed impianto a serbatoio. L'impianto ad acqua fluente praticamente è uno sbarramento sul corso di acqua, il che comporta la derivazione dell'acqua, un canale adduttore, l'impianto generatore di energia e il canale di scarico. L'impianto a serbatoio mantiene questo stesso schema, nel quale però, all'inizio dei lavori, si inserisce un serbatoio, e quindi una diga, un lago artificiale. Il contributo previsto dal testo unico si riferisce teoricamente al costo della parte serbatoio, sempre che questo serbatoio contemporaneamente porti anche dei benefici alla bonifica, all'irrigazione, ai bacini montani, ecc.

Sostanzialmente però — ed ecco il dubbio che ha tormentato la mia coscienza anche alla Camera dei deputati — benchè il contributo si riferisca percentualmente alla parte di spesa riguardante il serbatoio, la ammissibilità o meno di concedere il contributo e, in definitiva, anche la stessa misura del contributo, finiscono per dipendere dal piano finanziario globale di tutta l'impresa, venendo così a rappresentare una specie di integrazione del *deficit* generale e totale.

Credo necessario spiegare quale sia la prassi seguita in questi casi. L'interessato presenta il suo progetto e con esso il relativo piano finanziario, da cui risulta che i lavori che egli si propone di fare verrebbero a costare tanto per la diga, tanto per il serbatoio, tanto per il canale, tanto per l'impianto scarico, ecc. Sarà anche previsto che, dall'impianto così costruito, l'interessato possa ricavare tanto per la vendita di energia, tanto per la vendita di acqua per irrigazione, ecc., e quindi, in totale, tanto. Il piano finanziario si presenta perciò con un determinato *deficit*. L'interessato chiederà pertanto, formalmente per il solo serba-

toio, un contributo in realtà capace di far divenire economica l'impresa da lui progettata e cioè di colmare il *deficit* totale. È evidente che, se non riuscirà ad ottenere tale contributo, l'interessato non inizierà neanche i lavori, e perciò, sulla base degli elementi da lui denunciati, debitamente sottoposti al controllo e agli accertamenti degli uffici competenti, il Ministero decide se dare o meno il contributo, e, nel caso in cui decida di darlo, lo dà proprio sulla base del piano finanziario generale presentato dall'interessato, seguendo appunto il criterio di sanare, attraverso la formale concessione di un contributo limitato alle spese per la costruzione del serbatoio, il *deficit* totale.

Tanto è vero quello che dico, che l'articolo 77 successivo dice: « In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio, giusta l'articolo 75, ecc. ecc., non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel Regolamento » Quindi, la prassi costantemente seguita e che vi ho esposto nei suoi successivi svolgimenti non è altro che la pratica applicazione di una disposizione di legge. Ed allora si pone questo problema: se ad un impianto di questo genere, considerato tutto, è stato concesso il contributo di cui al testo unico, articoli 75, 76 e 77, in pratica ad esso è stato dato tutto quello che era sufficiente per rendere economica l'impresa, e, quindi, se ad esso vengono concesse ancora altre 4.000 o 4.500 lire per ogni chilowatt nominale installato, gli viene ad essere dato più di quello che sarebbe legittimo dargli.

Il problema va posto così, perchè, ripeto, il contributo di cui al testo unico si riferisce solo nominalmente alla parte di spese riguardanti il serbatoio, mentre, in considerazione anche dal fatto che la percentuale in cui può essere concesso è variabile e può giungere fino al 60 per cento del costo del serbatoio, esso viene in effetti riferito al costo totale dell'impianto.

BORROMEO. L'onorevole Sottosegretario ci ha esposto quello che in pratica avviene nella pubblica Amministrazione; ma in sede legislativa si deve tener conto di quello che dispongono le leggi, e, se andiamo ad interpretare il testo unico, il risultato che trarremo dal preciso di-

sposto legislativo sarà assai diverso dalla prassi amministrativa espostaci dal Sottosegretario. È vero che per dare il contributo previsto dal testo unico si deve considerare un piano tecnico finanziario, ma è vero altresì che il contributo si deve calcolare soltanto in rapporto alla spesa del serbatoio. Se la pubblica Amministrazione interpretasse la legge come va rettamente interpretata, dovrebbe considerare il piano tecnico finanziario sempre e soltanto in funzione del costo del serbatoio e di quello che potrà essere il reddito di esercizio in correlazione al serbatoio. Se, viceversa, la pubblica Amministrazione, facendo il piano che chiaramente ha esposto il Sottosegretario, dà il contributo considerando tutto l'esercizio e quindi anche l'impegno di capitale per l'impianto, essa compie opera irregolare in quanto non rispetta integralmente delle precise norme legislative. (*Interruzioni e commenti*). Un'altra considerazione, a mio parere più importante, è quella relativa alla constatazione di fatto che gli impianti a serbatoio costituiscono circa il 90 per cento, e forse più, degli impianti esistenti o da costruire. Da ciò l'articolo 2 elaborato dalla Camera dei deputati ed illustrato dall'onorevole relatore acquista una particolare importanza, in quanto, escludendo dai benefici della sovvenzione gli impianti a serbatoio, si verrebbe in realtà a rendere inoperante e inutile il disegno di legge che stiamo discutendo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non si tratta di escludere dai benefici della sovvenzione tutti gli impianti a serbatoio, bensì di escludere quelli che avessero ottenuto od ottenessero quegli altri benefici che sono previsti nel testo unico.

BORROMEO. In questo caso bisogna però stabilire se, concedendo soltanto il beneficio previsto dagli articoli 75 e 76 del testo unico, che è riservato alla facoltà del Ministero, si possa veramente rispondere a quelle che sono le esigenze che noi riscontriamo nell'Italia meridionale e nelle Isole. La Camera dei deputati di questo si è preoccupata, ed ha stabilito perciò che fosse concessa una sovvenzione di quattro mila lire a chilowatt, in aggiunta a quella prevista dal testo unico.

Un altro punto resta ancora da risolvere, e questo riguarda la formulazione dell'articolo, il quale così come è congegnato attualmente o

permette la concessione di entrambi i benefici o non la permette per nessuno dei due.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se ne può avere anche uno solo!

BORROMEO. No, così come è formulato l'articolo! Il testo approvato dalla Camera parla di « impianti per i quali siano stati o siano concessi i contributi di cui all'articolo 75 del testo unico »; conseguentemente, se un impianto ha avuto il contributo (non interessa in quale misura) da parte del Ministero, ha obbligatoriamente anche questo contributo; se, viceversa, non ha avuto niente da parte del Ministero, non ha nemmeno le quattro mila lire. Questo è quello che io volevo far rilevare.

TOSELLI. Desidero far presente che gli impianti a serbatoio danno un rendimento di energia potenziale nominale doppio ed anche triplo degli impianti a deflusso naturale delle acque. Questo mi risulta per l'esperienza che ho di impianti del genere. Ad esempio, un impianto con 500 metri al secondo di flusso, con serbatoio di un milione di metri cubi, viene ad essere alimentato da un metro cubo per minuto secondo, con un salto di 600 metri. Voi comprendete come l'energia prodotta (è questa famosa energia nominale, cui speriamo di dare questo sussidio) viene ad essere raddoppiata. Quindi la tesi che sostiene il nostro collega ed autorevolissimo relatore, che gli impianti a serbatoio sono più costosi degli altri, non è molto esatta, perchè in molti casi si verifica esattamente il contrario, in quanto, con un serbatoio, che può costare più o meno secondo la natura delle zone in cui è eseguito, si viene a moltiplicare il rendimento. Sono tuttavia d'accordo con l'onorevole relatore nel dire che questi impianti debbono aver diritto al contributo previsto dal disegno di legge in discussione. Ritengo però ampiamente giustificata la riduzione del contributo da 4.500 a 4.000 lire e penso, anzi, che si potrebbe anche scendere ad una cifra inferiore, appunto in base alle considerazioni da me svolte.

TROIANO. Le ragioni addotte dal nostro Sottosegretario di Stato tendono ad escludere giustamente il cumulo dei benefici. Un lago artificiale, infatti, viene costruito con uno scopo preciso, o per irrigazione o per produzione di forza motrice, ed in tanto viene sussidiato, in quanto viene fatto per uno di questi scopi. Per

la concessione del sussidio occorre che venga presentato un piano finanziario da cui risulti che l'impianto è più o meno costoso; la produzione di forza motrice viene così, in qualunque caso, ad esser comunque sussidiata, in quanto compresa nell'insieme delle opere da costruire e delle spese necessarie.

Bisogna poi considerare che, tra i benefici che dobbiamo escludere, ve n'è uno molto importante: l'acqua accumulata nei serbatoi, oltre a costituire una riserva di forza motrice, può essere utilizzata anche per irrigazione, e va così a costituire, mediante la riscossione del canone di uso, un utile supplementare per il proprietario. Come si vede, quindi, diversi sono i benefici che si ricavano dagli impianti a serbatoio e sarei perciò del parere di escluderli dall'ulteriore beneficio di quattro mila lire di sovvenzione per chilowatt di potenza nominale come previsto dal presente disegno di legge.

BUIZZA. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che è un impianto a serbatoio. Innanzi tutto può trattarsi, oltre che di un serbatoio, di un lago artificiale. La funzione preminente del serbatoio o del lago artificiale è di regolare, nei limiti del possibile, il deflusso delle acque nell'alveo del fiume. Ora il serbatoio può essere costruito, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua, a scopi idroelettrici. Io vi cito per esempio il lago di Iseo, che è già di per sè, naturalmente, un serbatoio che funziona da regolatore dei deflussi del fiume; è stato convertito in serbatoio artificiale, e perchè? Perchè con la costruzione di una diga è possibile immagazzinare durante certe stagioni dell'anno le acque di piena della parte superiore per poi erogarle durante l'estate, durante le magre per, tutta la parte inferiore. Ora questo funzionamento del lago trasformato in serbatoio è una operazione che può essere fatta indipendentemente dall'uso dell'acqua per l'irrigazione o per la produzione di energia elettrica. Tanto è vero che si tratta quasi sempre di opere costruite dallo Stato, dalle quali sono state migliorate le condizioni di irrigazione e le possibilità di produzione di energia elettrica delle zone interessate. Il procedimento pratico con cui debbono avere effettuazione tali costruzioni è previsto nei tre articoli del testo unico del 1933, nn. 75, 76 e 77; l'articolo 75 prevede il contributo del 30 per cento per la costruzione

del serbatoio; l'articolo 76 aumenta il contributo dal 30 per cento fino al 60 per cento quando la costruzione del serbatoio si renda in tutto o in parte utile per le sistemazioni idraulico-forestali, oppure giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori; nell'articolo 77 è stabilito come si deve determinare il contributo, tanto è vero che si dice: « in ogni caso nel contributo previsto per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali è compreso, ove ne ricorrano le condizioni, il maggior contributo di cui all'articolo 76 », cioè, quando il serbatoio giovi agli effetti delle sistemazioni idraulico-forestali, alle irrigazioni o all'azionamento di impianti idrovori. Inoltre si dice: « Ove ne ricorrano le condizioni, il contributo di cui all'articolo 77 non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario ». Qui non si parla esplicitamente di impianti idroelettrici, perchè si dice: « ove ne ricorrano le condizioni ». Quindi, se insieme al serbatoio, viene costruito anche un impianto idroelettrico, che utilizza le acque del serbatoio, evidentemente, nel piano finanziario, che si stabilisce in base all'articolo 77 del testo unico, si tiene conto anche dell'impianto idroelettrico; se invece il serbatoio è fatto semplicemente al primo scopo, cioè di immagazzinare le acque, e, poi, altri utilizza l'impianto per una produzione di energia idroelettrica, ecco che sorge il caso in cui è necessario concedere un contributo autonomo all'impianto idroelettrico. E ciò è tanto vero che l'articolo 2 del disegno di legge dice: « La sovvenzione di cui al precedente articolo potrà essere concessa nella misura di lire quattro mila per gli impianti per i quali siano stati o siano concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque ». C'è poi il secondo comma che dice: « Sono esclusi dalla sovvenzione quegli impianti per i quali i contributi e le agevolazioni stesse siano estese alle opere principali dell'impianto ». Quindi mi pare che tutto sia chiarissimo; se nel piano finanziario, previsto dall'articolo 77 del testo unico, non è stato compreso anche l'impianto di produzione di energia idroelettrica, si fa luogo a questa ulteriore sovvenzione di quattro mila lire. Se, invece, nel piano finanziario è stato tenuto conto del suddetto impianto, il secondo comma del-

l'articolo esclude, come è giusto, tale ulteriore sovvenzione.

RAJA. Sono completamente profano della materia, ma vi confesso che non mi preoccupo affatto di tutte le sottigliezze che sono state finora prospettate dai tecnici. Rimprovero a me stesso, prima di tutto, di non essere intervenuto in quella riunione in cui si è discusso il progetto nel suo insieme, perchè ho l'impressione, onorevole Presidente, che alla fin fine questo povero Stato, che è così in difficili condizioni, non faccia altro che intervenire per colmare *deficit*. Si parla di eccitare l'iniziativa privata, ma in realtà si vuole che lo Stato intervenga per garantire il privato in quelle che possono essere le sue iniziative. Ora, sul fatto che lo Stato intervenga per eccitare l'iniziativa privata, posso essere d'accordo; ma non posso ammettere che lo Stato intervenga per garantire degli utili all'iniziativa privata, e il disegno di legge che stiamo discutendo, in pratica, non ha altro scopo.

Per quel che riguarda l'argomento che più particolarmente ci interessa, sono rimasto impressionato dalle precise dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale ha denunciato il pericolo che presenta l'articolo 2. L'onorevole Camangi ha avanzato il timore che tale articolo, così come è attualmente redatto, possa portare come conseguenza che l'impresa privata, oltre ad avere il sussidio che è stato già deliberato in seguito ad un accordo economico presentato, vale a dire il sussidio per quelli che sono gli impianti già eseguiti, riesca ad avere anche un altro beneficio (che io chiamerei piuttosto premio), di quattromila lire per ogni chilowatt installato. Ora, non mi sembra esatta la distinzione che fa l'onorevole Buizza tra il serbatoio che è utilizzato anche per la produzione di energia elettrica e il serbatoio che si limita alla raccolta delle acque e alla loro distribuzione a fini agricoli di irrigazione; non vi è dubbio, infatti, che quest'ultimo caso è in parte compreso nel testo unico, agli articoli 75 e 76, e ha avuto già, pertanto, un concorso da parte dello Stato.

BUIZZA. Può avere avuto, ma non è sicuro che abbia avuto!

RAJA. Consideriamo che lo abbia avuto, in quanto si fa l'ipotesi che abbia avuto o che stia per avere. Ora, il contributo da parte dello

Stato non è dato, in effetti, come percentuale su quella che è la spesa effettiva di costruzione della diga, bensì sulla spesa totale. Quando si presenti un conto economico, infatti, il quale comporti una perdita di gestione annuale, calcolata in una cifra x , e poi questa cifra x di perdita annuale viene capitalizzata per la media complessiva delle varie gestioni che potranno essere affrontate dall'impresa privata, evidentemente si sarà concesso un contributo che sarà chiamato sì concorso alla spesa della costruzione della diga o del serbatoio, ma che di fatto investe tutta la spesa complessiva, perchè se viene concesso un contributo fino al 60 per cento, come previsto dall'articolo 75, lo si fissa tenendo presente non la spesa limitata del serbatoio, ma la spesa complessiva di tutte le opere. (*Interruzione dell'onorevole Buizza*). Questo è almeno quello che denuncia l'onorevole Sottosegretario. Ora io dico che, avendo formulato l'articolo 2 in tal maniera, si corre il pericolo di dare alle imprese private non solo un primo largo contributo, che viene a rappresentare una garanzia assoluta di quello che possa essere il rischio dell'impresa, ma anche un ulteriore premio di quattromila lire a chilowatt a beneficio delle installazioni per la produzione di energia elettrica. Anche per tranquillizzare la nostra coscienza, quindi, sarei favorevole ad una formulazione di questo articolo 2 (e credo in questo di poter interpretare il sentimento della maggioranza dei colleghi) che escluda da questo ulteriore beneficio di quattromila lire a chilowatt tutti coloro che abbiano avuto un primo beneficio che li abbia già coperti del rischio della propria iniziativa.

BORROMEO. Confesso di non essere competente in materia di energia elettrica e che, pertanto, considero il disegno di legge per quello che è il significato che gli articoli che leggo ritengo che abbiano. Dopo i chiarimenti del relatore Focaccia, il quale ci ha fatto sapere che almeno il 90 per cento degli impianti idroelettrici prevede la costruzione di un serbatoio, mi sento quasi di affermare che fino ad ora la Commissione non ha fatto altro che perdere del tempo. Rilevato per inciso che l'attuale testo è completamente diverso da quello presentato a suo tempo dal Governo — e basterebbe leggere la relazione governativa per convincersene — vien fatto di domandarsi a cosa servirà questo

disegno di legge se, dalle disposizioni in esso previste, vengono esclusi tutti gli impianti che hanno come necessario presupposto un lago artificiale o un serbatoio.

Sorge pertanto il dubbio che si vada a varare una legge che rimarrà del tutto inoperante. Tanto varrebbe allora che si lasciasse in piedi il testo unico, senza promulgare un provvedimento che si attirerebbe contro le critiche dell'opposizione e, forse, anche di altre parti, e che nello stesso tempo, non avrebbe alcuna pratica utilità.

RAJA. Questa affermazione forse è esagerata.

BORROMEO. Io mi rimetto a quanto mi dicono i tecnici, perchè, quando debbo giudicare di un articolo di legge che ha un presupposto tecnico, debbo necessariamente fare appello a chi della materia trattata ha specifica competenza. È evidente che, se le considerazioni esposte dal senatore Focaccia non sono vere, tutto il mio ragionamento viene a cadere. Ma, se sono esatte, ritengo che la Commissione non possa, per le ragioni che ha esposto l'onorevole Sottosegretario, dar luogo a delle disposizioni che potrebbero far pensare che a suo tempo si sarebbero elaborati degli articoli del testo unico senza alcuna base di possibilità di pratica attuazione.

Siccome, viceversa, questa sensazione può essere eliminata con una retta interpretazione degli articoli 75 e 76 del testo unico, sono dell'avviso che non si debba fare acquiescenza all'attuale stato di cose, per cui il contributo che la legge prevede soltanto per la costruzione di serbatoi, in realtà viene concesso per l'intero impianto e per coprire tutte le perdite dell'impresa. Ciò non deve verificarsi e, se si è già verificato, non deve più ripetersi per l'avvenire.

Visto sotto questo aspetto, il testo approvato dalla Camera ha un suo fondamento e andrebbe quindi mantenuto.

MARTINI. Chiedo se non si potrebbe ridurre l'articolo in questi termini: « La sovvenzione di cui al precedente articolo sarà ridotta a lire quattromila per gli impianti elettrici provvisti di serbatoi o laghi artificiali o di altre opere regolanti il deflusso delle acque ».

Si tratta di una dizione più semplice e che afferma in modo reciso il concetto della riduzione della sovvenzione per gli impianti di tale tipo.

RAJA. Vorrei porre un quesito all'onorevole relatore, la cui competenza specifica nella materia che trattiamo non può assolutamente essere discussa.

Così come è redatto l'articolo 2, vengono compresi in esso tutti gli impianti che hanno già avuto un concorso dello Stato in base agli articoli 75 e 76 del testo unico? Questo è il punto che si deve chiarire, perchè ritengo che sia intenzione della Commissione escludere la possibilità che si abbia a verificare una doppia sovvenzione. Una sovvenzione deve essere accordata a coloro che costruiscono dei nuovi impianti, ma non si deve però giungere al punto di concedere ad essi, o — peggio — soltanto ad alcuni, un doppio beneficio.

TOSELLI. Dichiaro di aderire alla proposta del senatore Martini, di adottare cioè una dizione dell'articolo 2 che prescindendo da tutte le disposizioni precedenti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei fare sommamente osservare che qui a poco a poco si sta scivolando addirittura verso concetti aberranti, si tenta quasi di capovolgere gli estremi. Dal criterio di concedere ai costruttori di serbatoi due contributi invece di uno, si arriva ora addirittura al criterio di escluderli completamente dal contributo. Cerchiamo pertanto di non spostare il problema; come ad un certo momento può inavvertitamente avvenire nelle discussioni.

Qui si fa la questione se, nel caso in cui, per la costruzione di un impianto a serbatoio, si sia ottenuto il beneficio previsto dal testo unico, si possa ottenere anche il contributo previsto dal presente disegno di legge. Tale questione però non deve essere fatta dipendere dal fatto che l'impianto abbia o meno il serbatoio, come avverrebbe accogliendo la proposta del senatore Martini.

Va invece affermato che, per aver diritto al contributo di cui al presente disegno di legge, non si deve aver già usufruito dei contributi e delle agevolazioni previste dal testo unico per la costruzione dei serbatoi.

TROIANO. L'onorevole Sottosegretario ha spiegato con esattezza come stanno le cose. Anche il contributo da concedersi secondo il testo unico deve essere motivato e non è necessariamente del 30 per cento, ma può essere inferiore a tale percentuale, come risulta dall'articolo 75.

D'altro lato il collega Toselli ha messo bene in luce il fatto che gli impianti a serbatoio danno un maggiore rendimento in confronto agli altri impianti e che, pertanto, il loro costo è in definitiva minore. Questo è un argomento di più, contrariamente a quanto poi conclude il collega Toselli stesso, per non accordare ad essi il contributo nella misura di quattromila lire.

Sono perciò due le ragioni che indurrebbero a escludere dal citato contributo questi impianti: il superiore rendimento e la necessità, già da noi affermata in precedente seduta, di impedire il cumulo di più benefici.

BORROMEO. Proporrei un rinvio della discussione del presente articolo per poter chiarire i numerosi punti di contrasto.

Fra l'altro si prospetta qui anche l'ipotesi che, se venisse approvato il criterio secondo il quale viene escluso dal presente contributo l'impianto che ha già ricevuto la sovvenzione facoltativa di cui all'articolo 75 del testo unico, si potrebbe verificare che quest'ultima sovvenzione si trasforma in un danno. Si darebbe quindi la convenienza di rifiutare detta sovvenzione per poter aver diritto alla concessione del contributo di 4.500 lire.

Un primo accertamento utile da farsi sarebbe quello di vedere se la sovvenzione prevista dalla legge per la costruzione del serbatoio risulta invece rapportata, in effetti, a tutta l'impresa, come ha denunciato l'onorevole Sottosegretario. Andrebbe poi accertato se la sovvenzione di cui al testo unico ha rappresentato a suo tempo un beneficio minore di quello che automaticamente verrebbe ad essere concesso in applicazione dell'articolo 1 già da noi approvato.

La necessità di un rinvio mi pare quindi evidente.

RAJA. Propongo concretamente la nomina di una sottocommissione composta di tre membri, uno dei quali dovrà essere l'onorevole relatore, la quale si occupi degli accertamenti, la cui necessità è stata qui denunciata, e della formulazione definitiva dell'articolo 2 da sottoporre poi all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. La sottocommissione proposta dal senatore Raja potrebbe essere composta dal relatore onorevole Foraccia e dai senatori Borromeo e Troiano.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione alla prossima seduta.

La riunione termina alle ore 12,20.